

Ministero del Lavoro
Risposta a interpellato 13 luglio 2017, n. 1

Claudio Boller
Consulente del Lavoro in Treviso

Lavoro intermittente anche per la manutenzione stradale

Il 13 luglio 2017 il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpellato presentato dalla Confartigianato Imprese, ha ammesso la possibilità di ricorrere al lavoro a chiamata, anche per quelle attività lavorative rientranti nella manutenzione stradale sia ordinaria che straordinaria, nell'esecuzione di appalti edili.

Bisogna però fare un passo indietro per capire la fattispecie ed il contesto in cui si colloca.

La disciplina generale

Il contratto di lavoro intermittente è quella particolare tipologia contrattuale, stipulabile eventualmente anche a tempo determinato, mediante la quale il datore di lavoro può utilizzare la prestazione lavorativa messa a disposizione dal dipendente, in modo discontinuo o intermittente.

La sua disciplina si trova, in ultimo, nel Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, il quale, abrogando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 276/2003, di fatto riscrive la precedente normativa, confermando però in gran parte quanto a suo tempo in vigore.

Per espressa previsione legislativa, il contratto intermittente (detto altresì a "chiamata") non è sempre utilizzabile, la norma infatti prevede due possibilità applicative:

- › secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
- › in ogni caso può essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

Si tratta di due opzioni tra loro alternative, cioè non vi è necessità che siano presenti contemporanea-

Il Ministero del Lavoro autorizza la possibilità di utilizzare lavoratori, con contratto intermittente, nell'ambito della manutenzione stradale; in mancanza di specifica disposizione dei Ccnl di settore, infatti, le aziende edili possono fare ricorso al RD 2657/23 per assumere lavoratori, sempreché l'attività effettivamente svolta sia di manutenzione stradale

mente entrambe le condizioni, ma al di fuori delle due specifiche, il contratto a chiamata non è applicabile.

Se però il contratto collettivo applicato non ha previsto la fattispecie, la norma prevede che vi supplisca il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite proprio Decreto, in quanto demandato dal Legislatore a prevedere ulteriori casistiche e ambiti di applicabilità.

È bene ribadirlo che si tratta di una condizione residuale, applicabile unicamente in mancanza di una specifica previsione contrattuale, pertanto nella generalità dei casi, prima di tutto bisogna verificare cosa preveda il contratto collettivo.

Settore edile

La Confartigianato Imprese, mediante l'interpellato n. 1 protocollo 13 luglio 2017, ha interessato il Ministero del Lavoro, in merito alla possibilità, per le imprese che operano nel settore edile, di instaurare rapporti di lavoro con contratto intermittente, con lavoratori manovali, muratori asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici, che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell'ambito degli appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria, in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente.

La domanda viene posta in quanto la casistica non è stata contemplata nel contratto collettivo specifico per il settore Edile, ma è comunque ravvisabile all'interno delle lavorazioni elencate nella tabella allegata

al R.D.n. 2657 del 1923, e pertanto viene chiesto se sia comunque attivabile, facendo in questo caso riferimento all'ultimo periodo del comma 1 dell'art.13 del D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81, al ricorso alla previsione Ministeriale appunto.

Il Ministero del Lavoro, con decreto del 23 ottobre 2004, ammetteva la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 6 Dicembre 1923.

Tale Decreto ministeriale, deve considerarsi ancora valido e vigente, nonostante fosse stato predisposto con riferimento alla precedente disciplina contenuta nella Legge Biagi. Questo in virtù della disposizione di cui all'art.55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 (*"Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti"*) e conseguentemente, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

Tale soluzione proposta, risulta coerente con quanto già precisato dal Ministero con propria circolare n. 20/2012, e da ulteriori interpellazioni (fr. interpellazione n. 28/2012; n. 7/2014) e trova definitiva conferma nell'istanza di interpellazione, avanzata da Federalberghi, n.10 del 21 marzo 2016.

Siamo di fronte ad una situazione abbastanza anacronistica per non dire surreale, a parere di chi scrive, il Ministero del Lavoro infatti fa riferimento ad una tabella di quasi cento anni fa, collegata ad un decreto abrogato, contenente un elenco di attività molte delle quali desuete, e tutto questo piuttosto che procedere ad una elencazione puntuale ed attuale che invece sarebbe molto più ragionevole e pratica.

Appurato quindi che il rimando al Regio Decreto è ancora ammissibile, si riscontra che al numero 32 della tabella allegata viene richiamato il "Personale addetto alla manutenzione stradale".

La condizione che rileva, secondo il Ministero, è che le relative figure professionali impiegate siano effettivamente adibite allo svolgimento di lavori di manutenzione stradale, quali i manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici; a questi possono essere aggiunti anche i custodi, i guardiani ed i lavoratori addetti alla movimentazione delle gru, in quanto figure espressamente ravvisa-

bili rispettivamente al punto 1,2 e 30 della stessa tabella.

Nessun riferimento invece viene fatto nel regio decreto in merito al fatto che si tratti di manutenzione stradale di tipo ordinario o straordinario, pertanto il ministero giunge alla conclusione che è indistintamente possibile ricorrere al lavoro intermittente in entrambi i casi.

Ovviamente, è sempre possibile comunque instaurare contratti a chiamata per svolgere attività di manutenzione stradale, con lavoratori che abbiano meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, oppure con più di 55 anni di età, per espressa previsione di legge.

È appena il caso di far presente che anche nell'ambito del settore edile, è ammesso il contratto a chiamata per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell'arco di tre anni solari, per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro.

Infatti, sono esclusi dal predetto limite in via eccezionale, i soli settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo; in tutti gli altri casi, se viene superato questo periodo limite, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma ex lege in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

La procedura

Nulla varia per quanto la procedura da seguire, a prescindere infatti dal settore, il datore di lavoro che stipula un contratto di lavoro a chiamata deve obbligatoriamente effettuare una comunicazione telematica preventiva secondo le modalità definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013 (compresa la successiva circolare n. 27 del 27 giugno 2013), di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro a far data dal 01 dicembre 2016.

Le metodologie di comunicazione sono tramite il sito web, oppure posta elettronica certificata, sms, utilizzando l'apposita app da cellulare od infine tramite fax nel solo caso di malfunzionamento dei servizi.

La comunicazione può essere anche unica cumulativa, nel caso in cui la prestazione debba essere svolta in un ciclo integrato di prestazioni, comunque di durata non superiore a 30 giorni.

La contribuzione

Una questione interessante e che vale la pena accen-

nare, è quella inerente la contribuzione per il lavoro intermittente nell'ambito del settore edile.

La questione è stata oggetto nel 2006 di interpellato su istanza dell'Ordine Professionale dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Reggio Calabria.

Veniva chiesto al Ministero se, in caso di lavoratori assunti con indennità di disponibilità, nei periodi in cui rimangono in attesa, si debba applicare la cosiddetta "contribuzione virtuale" disciplinata dall'art. 29 D.L. n. 244/1995 (convertito in Legge n. 341/1995), secondo il principio della infrazionabilità del minimale contributivo, con obbligo di versamento della contribuzione minima calcolata in base alla retribuzione corrispondente al numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale previsto dal CCNL.

In quanto, ed in senso opposto, l'art. 16 del D.Lgs.

n. 81/2015 (allora corrispondente all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003), dispone che i contributi sull'indennità di disponibilità vadano versati per il loro effettivo ammontare.

Il Ministero si è espresso nel senso che nel caso di indennità di disponibilità, da corrispondersi al lavoratore edile a chiamata, la stessa non può essere assoggettata al maggiore onere contributivo da calcolarsi su una retribuzione virtuale; priverebbe infatti il datore di lavoro dell'importante vantaggio dell'utilizzo del lavoro a chiamata ovvero il risparmio dei costi durante i periodi di inattività.

Pertanto, giunge alla conclusione, che nel caso di specie si applica la contribuzione effettiva e non quella virtuale.

Vero è che i contratti di lavoro intermittente con "indennità di disponibilità" si possono contare sulle dita della mano, ma tant'è. ●

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Ministero del Lavoro

Risposta a interpellato 13 luglio 2017, n. 1

Oggetto: Interpellato ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Contratto di lavoro intermittente per lavori di manutenzione stradale straordinaria.

Codesta Organizzazione ha formulato istanza di interpellato al fine di conoscere la corretta interpretazione del disposto di cui all'articolo 13 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in ordine al contratto di lavoro intermittente.

In particolare, si chiede di specificare se, con riferimento all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 13, sia possibile da parte di imprese del settore edile l'assunzione con contratto di natura intermittente di figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell'ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente.

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero e dell'Ispettorato nazionale del lavoro si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si ricorda che ai sensi del citato articolo «Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavora-

tore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

Da tale previsione si evince come l'articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015 demandi al contratto collettivo l'individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente e in mancanza di tali previsioni contrattuali supplisce, in virtù di quanto previsto dall'articolo 55, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 81/2015, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 ottobre 2004, che a sua volta fa rinvio alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Nell'ipotesi in esame, pertanto, in assenza di specifiche previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva di riferimento, per i lavori di manutenzione stradale straordinaria in relazione alle attività innanzi menzionate, si ritiene possa farsi riferimento alle attività indicate al n. 32 della medesima tabella, che non riporta alcuna distinzione in ordine alle tipologie di manutenzione stradale (or-

dinaria/straordinaria), a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite per lo svolgimento di lavori di manutenzione stradale, siano essi ordinari o straordinari.

Resta ferma, in ogni caso, la legittimità del ricorso al lavoro intermittente in presenza dei requisiti soggetti-

vi, atteso che l'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente possa in ogni caso essere concluso con soggetti «con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni».